



Copia

COMUNE DI GROTTERIA
Provincia di Reggio Calabria

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Prot. N° 687 del 10 FEB. 2010

N. 11 Reg. Del.

OGGETTO: Ricorso al Tribunale Amministrativo di Reggio Calabria contro Delibera Giunta Regionale n° 889 del 23/12/2009 pubblicata sul BUR n° 2 del 01/02/2010

L'anno Duemiladieci addì 08 del mese di Febbraio alle ore 12,20 nella sala delle adunanza del Comune suddetto, si è riunita la Giunta Municipale, nelle persone seguenti

Num. Ord.	COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENTE
1	LOIERO VINCENZO ATTILIO	Sindaco - Presidente	Si
2	LUPIS RAFFAELE	Vice Sindaco - Assessore	Si
3	SEMINARA GIUSEPPE	Assessore	No
4	LEONCINI SALVATORE	Assessore	Si
5	PANETTA GIULIANO	Assessore	Si
6	CALAUTTI GIUSEPPE	Assessore	No
7	LUPIS DOMENICO	Assessore	Si

Assiste il Segretario Generale TRESOLDI dr Arturo

Il **Sindaco - Presidente**, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione, ed invita la Giunta a deliberare in ordine alla proposta segnata in oggetto;

Il **Presidente**, constatato il numero legale degli intervenuti;

Visto il D.L.vo n° 267/2000;

Vista la circolare del Ministero dell'Interno n° 17102 in data 7 giugno 1990;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione;

- Il Responsabile del servizio, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere favorevole;
- Il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere favorevole;

Ai sensi del D.L.vo n° 267/2000, per come riportato in calce alla presente,

Dichiara aperta la riunione

ed invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA E RICHIAMATA :

la deliberazione della Giunta Regionale n. 11 del 19 gennaio 2009, avente ad oggetto: "Organizzazione della rete scolastica. Approvazione del piano regionale di dimensionamento anno scolastico 2009-2010. Integrazione";

la deliberazione della Giunta Provinciale n. 46 del 06/08/2009, con il quale il Consiglio Provinciale di Reggio Calabria convalida e ratifica le delibere del G.P. N° 444/2008 E 4/2009 in ottemperanza alla sentenza Tar n° 473/2009

la nota prot. 106 del 09/01/2009 inviata al Presidente Giunta Regione Calabria, al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria e al Presidente della Provincia di Reggio Calabria, con la quale questo Ente denunciava che il mancato riconoscimento, da parte della Provincia di Reggio Calabria, della natura montana del territorio comunale di Grotteria e del conseguente diritto a mantenere il proprio istituto comprensivo con popolazione minima di soli 300 alunni anziché di 500, era in contrasto, con la Legge n. 142/1990 che, nel prevedere l'istituto delle Comunità Montane, modificava il precedente concetto di territorio montano, subordinandone la classificazione alla semplice appartenenza di un Comune a questa tipologia di ente locale e il successivo Decreto Legislativo n. 267/2000, ha mantenuto sostanzialmente inalterato tale istituto. Orbene, alla luce dei diversi provvedimenti legislativi in materia, il Comune di Grotteria è sempre ed ininterrottamente per legge, classificato territorio montano, sia in quanto il suo territorio presenta un dislivello tra quota minima e quota massima superiore a 1.200 metri (più del doppio del limite minimo un tempo previsto), sia perché da sempre appartenente a Comunità Montana della Limina sino a pochissimi mesi fa e dello Stilaro-Allaro-Limina oggi.

la delibera della Giunta Comunale n° 44 del 6 maggio 2009, con la quale questa Amministrazione ritenendo di rientrare per popolazione scolastica nei limiti sopra detti e conseguentemente ha ritenuto che gli atti deliberativi sopra richiamati, fossero palesemente illegittimi impugnando davanti al TAR Calabria sezione di Reggio Calabria la delibera Giunta Regionale n° 11 del 19/01/2009 ed ogni altro eventuale atto presupposto e connesso inerente il piano regionale di dimensionamento anno scolastico 2009-2010;

la sentenza del Tribunale Amministrativo di Reggio Calabria datata 20 Maggio 2009, con la quale il giudice adito ha ritenuto non sussistere le ragioni di sospensiva presentata con il ricorso principale solo perché il provvedimento impugnato era stato già sospeso dal TAR su ricorso presentato da altro comune, ha ritenuto invece sussistere le ragioni di sospensione presentata con i motivi aggiunti, provvedendo con Ordinanza n° 00271/2009 REG ORD. SOSP.- N° 00252/2009 Reg. Ric., ordinando all'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria di dare esecuzione all'Ordinanza n° 189/09 dello stesso TAR con il quale si disponeva la sospensione del piano di dimensionamento e il relativo accorpamento degli istituti scolastici;

la delibera della Giunta Regionale n. 563 del 24 Agosto 2009, avente ad oggetto: " parziale recepimento deliberazione n 46 del 6 agosto 2009 del Consiglio Provinciale di Reggio Calabria ad oggetto" piano provinciale di organizzazione della rete scolastica - Convalida - Ratifica ed integrazione ai sensi dell'art 6 legge 249 del 18/03/2009, delle delibere G.P. n° 444/2008 e n° 4/2009 a seguito sentenza Tar Calabria sezione di Reggio Calabria n° 473/2009" l'Amministrazione Regionale non ha tenuto conto assolutamente della ordinanza sopra citata con la quale si ordinava all'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria di dare esecuzione all'Ordinanza n° 189/09 dello

stesso TAR disponendo la sospensione del piano di dimensionamento e il relativo accorpamento degli istituti scolastici compreso quello di Grotteria ;

la delibera della Giunta Comunale n° 118 del 19 ottobre 2009 , con la quale questa Amministrazione ha presentato ulteriore ricorso alla delibera della Giunta Regionale n. 563 del 24 Agosto 2009, avente ad oggetto:" parziale recepimento deliberazione n 46 del 6 agosto 2009 del Consiglio Provinciale di Reggio Calabria ad oggetto" piano provinciale di organizzazione della rete scolastica – Convalida – Ratifica ed integrazione ai sensi dell'art 6 legge 249 del 18/03/2009 , delle delibere G.P. n° 444/2008 e n° 4/2009 a seguito sentenza Tar Calabria sezione di Reggio Calabria n° 473/2009" in quanto l'Amministrazione Regionale non ha tenuto conto assolutamente della ordinanza sopra citata con la quale si ordinava all'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria di dare esecuzione all'Ordinanza n° 189/09 dello stesso TAR disponendo la sospensione del piano di dimensionamento e il relativo accorpamento degli istituti scolastici compreso quello di Grotteria ;

Visto che in data 23 dicembre 2009 la Giunta Regionale ha adottato una delibera la n° 889 pubblicata sul BUR Calabria il 1 febbraio 2010, con la quale richiamata la delibera della Giunta Regionale n. 563 del 24 Agosto 2009, per la parte in cui il Consiglio Provinciale di Reggio Calabria Convalida – Ratifica le delibere G.P. n° 444/2008 e n° 4/2009 in ottemperanza della sentenza TAR N° 473/2009 riservandosi ogni ulteriore decisione alle controdeduzioni prodotte dal Consiglio Provinciale di Reggio Calabria inerenti agli esposti presentati tra quali è presente quello di questo Comune , verificato che la stessa Provincia non ha prodotto alcuna controdeduzione , ha ratificato il piano regionale di dimensionamento della rete scolastica così come approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n° 11 del 19/01/2009 ;

Atteso che la Giunta Regionale riapprovando quanto già approvato con delibera n° 11 del 19/01/2009 non fa altro che confermare quanto già fatto precedentemente ,prevedendo la soppressione della sede scolastica amministrativa di questo comune , dimenticandosi che tale provvedimento è da ritenersi nullo con efficacia ex tunc dalla sentenza del Tar n° 473/2009 , così come richiamata e confermata dall'ordinanza dello stesso TAR N° 252/2009 a seguito impugnazione da parte Comune di Grotteria della delibera della Giunta Regionale n. 563/del 24.8.09 con cui la Regione ha parzialmente recepito la delibera del Consiglio Provinciale inerente il dimensionamento scolastico degli istituti della Provincia di Reggio Calabria che ha in parte convalidato e ratificato la precedente delibera della Giunta Provinciale (così sanando il vizio di incompetenza rilevato da questo Tar con sent. 473/09) e in parte apportato modifiche alla stessa, escludendo accorpamenti in precedenza disposti. In tale categoria rientrano la deliberazione del Consiglio provinciale relativa all'istituto del comune di Grotteria che, prima accorpato dal piano provinciale viziato da incompetenza, risulta restituito alla precedente autonomia con il piano approvato dal Consiglio. La nuova delibera 889/2009, al contrario negando quanto precedentemente affermato dal Tar ripristina il preesistente stato facendo perdere all'istituto del comune di Grotteria quella Autonomia amministrativa pienamente riconosciuta da tutte le disposizioni sopra richiamate,

Atteso che giusta determina n. 36 del Responsabile Settore Amministrativo , del 29 Aprile 2009 è stato conferito all' Avvocato dott.sa Anna Tassone nata a Locri il 07/10/1968, residente in Marina di Gioiosa Jonica alla Via Dante n° 7, l' incarico di assistenza processuale alle condizioni previste dal Disciplinare, il cui punto 1 prevede che il legale incaricato si obbliga ad assumere la difesa del Comune in tutte le liti attive e passive di ogni ordine giurisdizionale;

VISTO il D.lgs.18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio ai

sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000:

Con Votazione favorevole unanimemente espressa nei modi e forme di legge

DELIBERA

Per le motivazioni sopra espresse in narrativa da intendersi qui riportate e trascritte

- 1) di autorizzare il Sindaco, per i motivi in premessa indicati e qui integralmente richiamati, in nome e per conto del Comune, a ricorrere innanzi al TAR Calabria per la tutela delle ragioni di questo Ente avverso la deliberazione della Giunta Regionale n. 889 del 23 dicembre 2009 pubblicata sul BUR Calabria del 1 febbraio 2010, ed ogni altro eventuale atto presupposto e connesso inerente il piano regionale di dimensionamento anno scolastico 2009-2010;
- 2) di autorizzare il Sindaco pro tempore a conferire incarico per il legale patrocinio di questo Ente, all' Avvocato dott.sa Anna Tassone nata a Locri il 07/10/1968, residente in Marina di Gioiosa Jonica alla Via Dante n° 7, alla quale giusta determina n. 36, del Responsabile Settore Amministrativo, del 29 Aprile 2009, è stato conferito incarico di assistenza processuale alle condizioni previste dal Disciplinare, il cui punto 1 prevede che il legale incaricato si obbliga ad assumere la difesa del Comune in tutte le liti attive e passive di ogni ordine giurisdizionale;
- 3) di demandare al responsabile del servizio gli adempimenti gestionali di competenza conseguenti alla presente deliberazione;
- 4) di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari contestualmente all'affissione all'albo pretorio ai sensi dell'art. 125 del D.lgs.267/2000;
- 5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di quanto indicato nell'art. 134 comma 4 del D.lgs.267/2000.